

Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi a favore dei figli minori delle vittime di infortuni sul lavoro ai sensi dell'articolo 10, commi 68 e 69, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009).

- Art. 1 finalità
- Art. 2 soggetti beneficiari
- Art. 3 ammontare dei contributi
- Art. 4 cumulabilità dei contributi
- Art. 5 presentazione domande
- Art. 6 concessione ed erogazione del contributo
- Art. 7 rinvio
- Art. 8 entrata in vigore

art. 1 finalità

1. Il presente regolamento stabilisce, in applicazione dell'articolo 10, commi 68 e 69, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), i criteri, le modalità e i termini per la concessione e l'erogazione di contributi a favore dei figli minori delle lavoratrici e dei lavoratori deceduti in conseguenza di infortuni sul lavoro, verificatisi in data anteriore al 1° gennaio 2007, al fine di contenere il disagio economico derivante agli stessi.

art. 2 soggetti beneficiari

1. Sono beneficiari in concorso tra loro i figli legittimi, legittimati, naturali e adottivi delle lavoratrici e dei lavoratori vittime di infortuni sul lavoro avvenuti in regione anteriormente al 1° gennaio 2007, compresi quelli verificatisi durante le trasferte o nel corso di attività lavorative svolte al di fuori del territorio regionale.
2. Le vittime, al momento del decesso per infortunio sul lavoro, devono risultare residenti nella Regione Friuli Venezia Giulia.
3. I beneficiari di cui al comma 1 non devono aver raggiunto la maggiore età al 9 gennaio 2009, data di entrata in vigore della legge regionale 30 dicembre 2008, n.17 (Legge finanziaria 2009).

art. 3 ammontare dei contributi

1. Il contributo è pari a:
 - a) euro 10.000, se l'avente diritto è uno;
 - b) euro 12.000, se gli aventi diritto sono in numero di due;
 - c) euro 15.000 se gli aventi diritto sono in numero di tre;
 - d) euro 18.000 se gli aventi diritto sono in numero superiore a tre.
2. In caso di concorso di più aventi diritto, il contributo spettante è suddiviso in parti uguali.

art. 4 cumulabilità dei contributi

1. I contributi sono cumulabili con altri benefici previsti da leggi statali o regionali.

art. 5 presentazione delle domande

1. Le domande di contributo sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di lavoro e sono redatte secondo lo schema approvato con decreto del Direttore centrale, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e reso disponibile sul sito Internet delle Regione Friuli Venezia Giulia.
2. Le domande di contributo sono presentate, a pena di inammissibilità, dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento e non oltre il termine ultimo del 31 ottobre 2012.
3. Qualora non vi siano, tra gli aventi diritto, figli minori che nel frattempo hanno raggiunto la maggiore età, la domanda di contributo, a pena di inammissibilità, è presentata e sottoscritta in nome e per conto dei figli minori dal genitore esercente la potestà ovvero dal soggetto esercente la tutela e corredata da una dichiarazione sottoscritta dal medesimo, resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante la qualità di soggetto legittimato all'esercizio della potestà o tutela, la parentela degli aventi diritto con il lavoratore deceduto, la residenza nel territorio regionale del familiare deceduto al momento del decesso e la località nella quale è avvenuto l'infortunio sul lavoro ed il fatto che non vi sono altri figli aventi diritto.

4. Qualora, tra gli aventi diritto, vi siano sia figli ancora minori che figli aventi diritto ai sensi dell'articolo 2, comma 2, che, nel frattempo, hanno compiuto la maggiore età, la domanda di contributo, a pena di inammissibilità, è presentata congiuntamente e sottoscritta, in nome e per conto dei minori, dal genitore esercente la potestà ovvero dal soggetto esercente la tutela nonché da ciascuno dei figli maggiorenni, ed è corredata da:

a) una dichiarazione sottoscritta dal genitore o dal tutore, resa ai sensi della normativa vigente in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante la qualità di soggetto legittimato all'esercizio della potestà o tutela, la parentela dei minori aventi diritto con il lavoratore deceduto, la residenza nel territorio regionale del familiare deceduto al momento del decesso, la località nella quale è avvenuto l'infortunio sul lavoro ed il fatto che la domanda viene presentata in forma congiunta da tutti gli aventi diritto;

b) una dichiarazione sottoscritta da ciascuno dei figli maggiorenni richiedenti, resa ai sensi della normativa vigente in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante la parentela dei richiedenti con il lavoratore deceduto, la residenza nel territorio regionale del familiare deceduto al momento del decesso, la località nella quale è avvenuto l'infortunio sul lavoro ed il fatto che la domanda viene presentata in forma congiunta da tutti gli aventi diritto;

c) la designazione del soggetto delegato a ricevere, per conto di tutti gli aventi diritto, sia maggiorenni che minorenni, tutte le comunicazioni previste dal procedimento di cui al presente regolamento, nonché a ricevere, per conto degli stessi, l'erogazione del contributo.

5. Qualora vi sia un unico figlio avente diritto, che nel frattempo ha compiuto la maggiore età, la domanda, a pena di inammissibilità, è presentata e sottoscritta dal medesimo ed è corredata da una dichiarazione sottoscritta dal richiedente, resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante la parentela con il lavoratore deceduto, la residenza nel territorio regionale del familiare deceduto al momento del decesso, la località nella quale è avvenuto l'infortunio sul lavoro ed il fatto che non vi sono altri figli aventi diritto.

6. Qualora vi siano due o più figli aventi diritto, che nel frattempo hanno compiuto tutti la maggiore età, la domanda di contributo, a pena di inammissibilità, è presentata congiuntamente e sottoscritta da ciascuno di essi ed è corredata da:

a) una dichiarazione sottoscritta da ciascuno dei richiedenti, resa ai sensi della normativa vigente in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante la parentela con il lavoratore deceduto, la residenza nel territorio regionale del familiare deceduto al momento del decesso, la località nella quale è avvenuto l'infortunio sul lavoro, ed il fatto che la domanda viene presentata in forma congiunta da tutti gli aventi diritto;

b) la designazione del soggetto delegato a ricevere, per loro conto, tutte le comunicazioni previste dal procedimento di cui al presente regolamento, nonché a ricevere l'erogazione del contributo.

7. Nell'ipotesi di cui ai commi 4 e 6, la domanda può essere ugualmente presentata anche se, per fondate ragioni espressamente indicate, uno o più degli aventi diritto ai sensi dell'articolo 2, - ovvero, nel caso di aventi diritto ancora minorenni, la persona che esercita la potestà o la tutela, - non abbiano potuto sottoscriverla. In tale caso coloro che sottoscrivono la domanda rilasciano una dichiarazione, resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante l'identità dei soggetti che non hanno sottoscritto la domanda e la residenza o il domicilio dei medesimi.

art. 6 concessione ed erogazione del contributo

1. Le domande sono ammesse a contributo tramite procedimento valutativo a sportello, secondo l'ordine cronologico di presentazione, ai sensi dell'articolo 36, commi 4, 5 e 6, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). L'ordine cronologico di presentazione delle domande è determinato:

a) dal timbro datario apposto dall'ufficio procedente, nel caso di consegna diretta o di spedizione postale ordinaria;

b) dalla data di spedizione, nel caso di spedizione tramite lettera raccomandata o corriere.

2. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente, indicandone le cause ed assegnando un termine di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o integrazione. Il termine può essere prorogato su richiesta motivata presentata prima della scadenza.

3. Nell'ipotesi di cui all'articolo 5, comma 7, il responsabile del procedimento effettua la comunicazione di avvio del procedimento nei confronti di coloro che non hanno sottoscritto la domanda di contributo. Questi possono aderire alla domanda proponendo istanza all'ufficio procedente entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento, a pena di decadenza.

4. L'ufficio procedente, in ogni caso, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Trovano applicazione le disposizioni previste dall'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai procedimenti amministrativi).

5. Il responsabile dell'istruttoria verifica che il decesso del familiare sia stato causato da un infortunio sul lavoro acquisendo idonea certificazione in tal senso dalla Direzione provinciale del lavoro o dalla sede dell'INAIL, territorialmente competenti.
6. Qualora la Direzione provinciale del Lavoro o la sede INAIL, territorialmente competenti, non siano in grado di fornire idonea certificazione attestante che il decesso sia dipeso da infortunio sul lavoro, rimane in capo ai richiedenti il contributo l'onere di provarlo.
7. In pendenza dei termini assegnati ai sensi dei commi 2 e 3 e fino all'acquisizione degli esiti delle verifiche di cui al commi 5 e 6, il termine per la concessione è sospeso.
8. Verificata la sussistenza dei requisiti per la concessione degli incentivi di cui al presente articolo ed ottenuta la certificazione di cui al comma 5, la struttura procedente provvede alla concessione.
9. I contributi sono concessi con decreto del Direttore del Servizio competente, entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, entro i limiti della disponibilità di risorse.
10. L'erogazione interviene entro trenta giorni dalla concessione del contributo.
11. Le domande ammissibili che non possono essere totalmente o parzialmente finanziate a causa dell'insufficiente disponibilità finanziaria, possono essere finanziate con i fondi stanziati nel bilancio successivo.

art. 7 rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica la legge regionale 7/2000.

art. 8 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.